

ETAMBIENTE S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,  
GESTIONE E CONTROLLO EX  
D. LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

PARTE SPECIALE C

REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
(ART. 24 TER)

ETAMBIENTE S.P.A.  
VIA DI ROCCA TEDALDA, 435 - 50136 – FIRENZE (FI)  
PARTITA IVA: 06870020481

**INDICE**

<b>LE FATTISPECIE DI REATO.....</b>	<b>3</b>
<b>IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO .....</b>	<b>5</b>
<b>PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....</b>	<b>6</b>
<b>PROCEDURE DI CONTROLLO .....</b>	<b>7</b>

## LE FATTISPECIE DI REATO

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati di criminalità organizzata, richiamati dall'art. 24 ter del D.Lgs.231/2001 ed in particolare riporta le singole fattispecie di reato considerate rilevanti per la responsabilità amministrativa di **ETAmbiente S.p.A.** individua inoltre le cosiddette Attività "Sensibili" (quelle dove è teoricamente possibile la commissione del reato e che sono state individuate nell'ambito dell'attività di analisi dei rischi) specificando i principi comportamentali e i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle sopracitate Attività "Sensibili".

In considerazione dell'analisi dei rischi effettuata, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale di **ETAmbiente S.p.A** i seguenti reati:

- **ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE (ART. 416 C.P.)**

La fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione con la reclusione da tre a sette anni. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

I commi 6 e 7 prevedono pene aggravate in relazione a determinate categorie di "reati-scopo" (ad es. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"; "tratta di persone"; "Violenza sessuale"; "Prostituzione o pornografia minorile"). L'art. 416, primo comma, c.p., ancor prima di richiamare le singole condotte di promozione, costituzione, direzione, organizzazione, ovvero di semplice partecipazione, subordina la punibilità al momento in cui (al "quando") "tre o più persone" si sono effettivamente "associate" per commettere più delitti.

- **ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE (ART. 416-BIS C.P.)**

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici e per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

È prevista la pena della reclusione da dieci a quindici anni per i membri dell'associazione. Per coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione la pena è della reclusione da dodici a diciotto anni.

La fattispecie prevede altresì delle ipotesi aggravate di delitto.

In particolare, se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Inoltre, se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO REATO**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili, nell'ambito dei reati di criminalità organizzata, sono di seguito riepilogate:

- Gestione delle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, e intermediazione di rifiuti;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Valutazione dei rischi sicurezza.

## PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Coerentemente con i principi deontologici aziendali di cui alla Parte Generale del Modello Organizzativo ex D. Lgs.231/2001 e del Codice Etico adottato dalla Società, nello svolgimento delle attività sensibili sopra citate, tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento e controllo.

Con riferimento al reato di associazione per delinquere (ivi compresa l'associazione di tipo mafioso anche straniera) si rimanda ai principi generali di comportamento riportati nella **Parte Speciale H – Ricettazione e Riciclaggio** e nella **Parte Speciale M – Reati Ambientali** ai fini di integrare il principio per il quale è fatto divieto di associarsi in qualsiasi forma per perseguire finalità non consentite dalla legge.

## PROCEDURE DI CONTROLLO

Ad integrazione delle regole comportamentali di carattere generale sopraindicate, si riportano di seguito ulteriori presidi di controllo operativi a prevenzione della commissione dei reati di criminalità organizzata, con particolare riferimento ai processi sensibili/strumentali alla commissione dei reati quali:

- Commerciale
- Erogazione del servizio
- Gestione delle risorse umane
- Processo amministrativo
- Gestione approvvigionamento e qualifica fornitori
- Gestione della documentazione
- Valutazione dei rischi sicurezza
- Valutazione aspetti ambientale
- Comunicazione

In particolare, di seguito sono indicati i presidi di controllo operativi, relativi ai processi sensibili/strumentali all'interno dei quali potrebbero potenzialmente essere perpetrati, i reati sopra elencati.

### **Valutazione aspetti ambientale:**

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale M – Reati Ambientali (art. 25 undecies)**.

### **Gestione approvvigionamento e qualifica fornitori:**

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**.

### **Gestione delle risorse umane:**

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**, nella **Parte Speciale F – Reati contro la personalità individuale** e nella **Parte Speciale N - Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**.

### **Processo amministrativo:**

Si rimanda ai principi di controllo enucleati nella **Parte Speciale A – Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)**, nella **Parte Speciale E – Reati Societari (art. 25 ter)** e nella **Parte Speciale H – Ricettazione e Riciclaggio**.